



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XVIII - n. 6

Pubblicato sul sito *www.agcm.it*
il 20 marzo 2008

PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA

IP23 - EUROPEAN CITY GUIDE

Provvedimento n. 17995

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 febbraio 2008;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante *Codice del consumo*, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi 2 agosto 2008 n. 145 e n. 146;

VISTO l'articolo 27, commi 10 e 12, del citato Decreto n. 206/05, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi 2 agosto 2008, n. 145 e n. 146;

VISTO in particolare l'articolo 27, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 206/05, come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il proprio provvedimento n. 12593 del 6 novembre 2003, con il quale l'Autorità ha accertato l'ingannevolezza del messaggio consistente in alcuni moduli diffusi a mezzo posta nel mese di agosto 2002 dalla società spagnola European City Guide S.L. (di seguito, ECG), diretti a reclamizzare la "Guida Europea per città";

VISTO il proprio provvedimento n. 15492 del 16 maggio 2006, con il quale l'Autorità ha accertato l'inottemperanza sostanziale alla decisione del 6 novembre 2003, n. 12593, in relazione a messaggi diffusi nel mese di luglio 2005, volti a reclamizzare con le medesime modalità prodotti editoriali simili a quello dichiarato ingannevole nel mese di novembre 2003;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 8 giugno 2007, da parte di un operatore economico titolare di un esercizio commerciale ubicato nella città di Rimini, il quale ha segnalato la presunta ingannevolezza di un modulo prestampato diffuso nella città di Rimini in data 26 gennaio 2006, volto a reclamizzare la "Guida Europea per città", edita dalla società ECG con sede in Spagna;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 22 giugno 2007, da parte di un operatore economico titolare di un esercizio commerciale ubicato nella città di Viareggio, il quale ha segnalato la presunta ingannevolezza di un modulo prestampato diffuso nella provincia di Lucca in data 27 marzo 2007, volto a reclamizzare la "Guida Europea per città", edita dalla società ECG con sede in Spagna;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 8 giugno 2007, successivamente integrata in data 29 novembre 2007, da parte di un professionista con studio professionale sito in provincia di Grosseto

(Orbetello), riguardante un messaggio analogo dello stesso operatore pubblicitario, la società ECG, diffuso nel mese di dicembre 2006, volto a reclamizzare la “Guida Europa per città”;

VISTO il proprio provvedimento n. 17138 del 26 luglio 2007, pubblicato nel Bollettino n. 30/07, ricevuto dall’operatore pubblicitario in data 21 agosto 2007, con il quale è stato avviato un nuovo procedimento al fine di contestare alla società ECG la violazione di cui all’articolo 27, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007 n. 145 e n. 146, per non aver ottemperato alla delibera dell’Autorità n. 12593 del 6 novembre 2003;

VISTE le ulteriori richieste di intervento pervenute da altri operatori successivamente alla comunicazione di avvio del predetto procedimento del mese di luglio 2007, rispettivamente in data 12 e 17 settembre 2007, quest’ultima integrata in data 5 e 18 ottobre 2007, e, da ultimo, in data 11 e 20 dicembre 2007 e 14 gennaio 2008, aventi ad oggetto messaggi sostanzialmente identici a quelli ritenuti ingannevoli con la delibera del 6 novembre 2003, n. 12593, diffusi nei mesi aprile, maggio, settembre 2007;

VISTA l’audizione svolta in data 29 novembre 2007 presso i locali dell’Autorità;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO

1. Con provvedimento n. 12593 del 6 novembre 2003 (PI3381L - *Guida Europea per Città*, pubblicato nel Bollettino n. 45/03), confermato dalla sentenza del TAR Lazio del 7 luglio 2006 n. 5512, l’Autorità ha deliberato che il messaggio diffuso da European City Guide S.L., attraverso il servizio postale nel periodo maggio - giugno 2003, costituiva una fattispecie di pubblicità ingannevole, in quanto “ [...] il messaggio, per le stesse oggettive e strutturali modalità di presentazione dell’offerta (prima con «l’invito a verificare il vostro indirizzo» in quanto «l’aggiornamento è gratis» e, successivamente, [con l’invito] a far sottoscrivere il modulo attraverso l’indicazione «ordine», collocata in calce al modulo stesso) è idoneo ad indurre in errore i destinatari” in ordine alla sua natura, nonché in relazione alle caratteristiche ed alle condizioni economiche del servizio offerto. Il volantino, infatti, conteneva una dicitura riguardante la presunta gratuità dell’“aggiornamento dei dati” che si poneva in contraddizione con la dicitura “ordine”, seguita dalle indicazioni relative al prezzo e alle condizioni contrattuali dell’offerta di pubblicazione dei dati commerciali dell’attività del destinatario in un apposito spazio pubblicitario della Guida Europea per Città. Le modalità grafiche prescelte e il contesto generale di presentazione del volantino pubblicitario sono stati, quindi, ritenuti “tali da non far comprendere in pieno l’esistenza di due distinte offerte, una gratuita ed una a pagamento”, nonché “idonei ad indurre il lettore a riempire gli spazi relativi alla propria impresa, senza leggere con attenzione l’ultima parte del messaggio che, invece, viene riportata con caratteri e spazi più ristretti rispetto alla rimanente parte del volantino”.

2. Con delibera del 16 maggio 2006 n. 15492 (PI3381U, pubbl. in Boll. 20/06), comunicata all’operatore in data 5 giugno 2006, l’Autorità ha accertato l’inottemperanza sostanziale da parte dell’operatore in questione, al precedente provvedimento di ingannevolezza innanzi citato, in

relazione a messaggi diffusi nel mese di luglio 2005. Attraverso la predetta delibera l'Autorità ha, infatti, contestato alla società spagnola European City Guide S.L. di aver violato la delibera n. 12593 del 6 novembre 2003 attraverso cui erano stati ritenuti ingannevoli, vietandone l'ulteriore diffusione, i messaggi spediti a mezzo posta nel periodo maggio-giugno 2003, diretti a promuovere la *"Guida Europea per città"*. L'Autorità, con la suindicata delibera, ha rilevato che nei nuovi messaggi, pur essendo state apportate modifiche formali, erano tuttavia presenti i medesimi elementi distintivi volti ad "attrarre" nuovi aderenti all'offerta. Pertanto, i volantini segnalati sono stati ritenuti, ai fini dell'inottemperanza, idonei a configurare sostanzialmente la reiterazione della medesima fattispecie di ingannevolezza accertata attraverso il provvedimento del mese di novembre 2003. Con la delibera di inottemperanza n. 15492 del 2006, l'Autorità ha irrogato alla società European City Guide S.L. una sanzione pecuniaria amministrativa di 20.500 euro, in considerazione della gravità e della durata della violazione.

3. In data 8 e 22 giugno 2007 sono pervenute due segnalazioni da parte di piccoli imprenditori, in qualità di singoli consumatori, nelle quali si segnala che, il 26 gennaio ed il 27 marzo 2007, sono stati diffusi due distinti volantini che invitano a *"riempire il modulo e rispedirlo nella busta qui allegata. Il solo aggiornamento dei Vs. dati è gratuito..."*. In particolare, i volantini segnalati fanno riferimento, nella prima parte, alla gratuità dell'inserzione dei suddetti dati (*"L'aggiornamento è gratis"*) e nella seconda parte all'ordine a pagamento per l'inserimento degli stessi nelle successive edizioni della *"European City Guide"*. I messaggi in questione, pertanto, pur presentando lievi differenze di natura formale, presentano il medesimo profilo di ingannevolezza già accertato dall'Autorità con il citato provvedimento n. 12593 del 6 novembre 2003 e regolarmente comunicato all'operatore pubblicitario il 18 novembre 2003. In data 8 giugno 2007, da ultimo integrata in data 29 novembre 2007, è pervenuta un'ulteriore segnalazione nella quale si evidenziano i medesimi profili di presunta inottemperanza alla delibera del novembre 2003 oggetto del presente procedimento.

4. Dal contenuto dei volantini distribuiti il 26 gennaio ed il 27 marzo 2007, e, inoltre, dalle informazioni fornite dagli stessi segnalanti, è emerso che i messaggi oggetto delle richieste di intervento sono stati diffusi dalla società European City Guide S.L. con sede a Valencia, in Spagna.

5. Con provvedimento del 26 luglio 2007 n. 17138 (pubblicato nel Bollettino n. 30/2007) pertanto, l'Autorità ha deliberato, nei confronti dell'operatore ECG, l'avvio del presente procedimento di inottemperanza per aver nuovamente violato la delibera n. 12593 del 6 novembre 2003.

6. In data 24 dicembre 2007 è pervenuta all'Autorità, da parte dell'operatore pubblicitario ECG, la proposta di assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, come modificato dai Decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146. La società ECG ha dichiarato di assumere l'impegno di predisporre un nuovo modulo, strutturalmente modificato rispetto al precedente e di diffonderlo nel corso della prossima campagna pubblicitaria che si accinge a intraprendere, allegando il prototipo di tale nuovo modulo che si presenta in due facciate in cui sono distinte le due offerte: la scheda di modifica dei dati che è gratuita e la parte riguardante la proposta contrattuale. Per quanto riguarda la prima parte dell'offerta, la società ha dichiarato di indicare nell'intestazione della comunicazione la dicitura *"correzione gratuita e offerta commerciale"*, in modo da palesare la differente tipologia dei servizi offerti; di specificare le caratteristiche e i contenuti dei servizi offerti da ECG e i vantaggi derivanti da quelli a pagamento; di comunicare al destinatario che l'attività di ECG è svolta in modo indipendente,

obiettivo e non vincolato rispetto a organismi della Commissione europea. Per quanto concerne la seconda parte dell'offerta, ovvero quella onerosa, la società ECG ha dichiarato di indicare che si tratta di una proposta contrattuale e di indicare la natura onerosa dell'offerta di inserzione pubblicitaria se rinviata alla ECG sottoscritta.

7. Con delibera adottata dall'Autorità in data 24 gennaio 2008, e trasmessa in data 4 febbraio 2008, è stato comunicato all'operatore pubblicitario il rigetto degli impegni presentati in ragione della inammissibilità degli stessi, poiché presentati nell'ambito di un procedimento di inottemperanza volto all'accertamento della reiterata diffusione di messaggi che sono stati già oggetto di delibera di ingannevolezza dell'Autorità adottata con provvedimento del 6 novembre 2003 n. 12593.

8. Nelle date 12 e 17 settembre 2007, quest'ultima integrata in data 5 ottobre 2007, 18 ottobre 2007, 11 e 20 dicembre 2007, nonché infine, 14 gennaio 2008 sono pervenute altre sei segnalazioni riguardanti fattispecie di identico contenuto a quelle oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di inottemperanza avviato con delibera del 26 luglio 2007 n. 17138, (pubblicato nel Bollettino dell'Autorità del 26 agosto 2007 n. 30/2007). Dalle predette nuove segnalazioni risulta che i moduli oggetto del presente procedimento di inottemperanza risultano essere stati diffusi anche nei mesi di aprile 2007 (19 e 24 aprile 2007), maggio 2007 (5 e 7 maggio), settembre 2007 (14 e 19 settembre).

II. RISULTANZE ISTRUTTORIE

9. Il provvedimento di contestazione dell'inottemperanza del 26 luglio 2007 è stato ricevuto dall'operatore pubblicitario in data 21 agosto 2007. A seguito di detta comunicazione, l'operatore ha prodotto alcune memorie difensive pervenute in data 28 settembre 2007. Con successiva memoria pervenuta in data 24 dicembre 2007 l'operatore ha rappresentato quanto segue:

– in primo luogo, solo una delle tre denunce pervenute all'Autorità prospetta il periodo preciso di diffusione dei moduli oggetto del procedimento di inottemperanza (quello segnalato dalla Ditta attiva nella città di Rimini). Le altre due segnalazioni, invece, o sono incomplete, come quella della professionista con studio in provincia di Grosseto, oppure non riportano precisamente la data di diffusione del messaggio, come nel caso della società European Commercial Organization S.r.l. dalla quale si evince dalla prima riga identificativa del modulo prestampato che la stessa risulterebbe essere stato diffuso il 5 aprile 2005, epoca precedente alla data di avvio del procedimento di inottemperanza. Pertanto, oggetto del procedimento di inottemperanza deve essere considerata solo la segnalazione pervenuta dalla società che svolge il proprio esercizio commerciale a Rimini;

– in merito alle modalità grafiche di presentazione dei messaggi da ultimo segnalati, rispetto a quelli dichiarati ingannevoli nel mese di novembre 2003, il nuovo modulo è suddiviso in tre parti distinte chiaramente riconoscibili e distinguibili tra di loro sia sotto il profilo grafico (nell'intestazione è riportata l'avvertenza che la "ECG sta raccogliendo i dati per la nuova edizione della Guida"; nella parte "Aggiornamento dati", vengono riportate la descrizione del servizio offerto gratuitamente e una tabella che indica i dati del destinatario da inserire nella Guida; inoltre, vi è l'indicazione "ordine", seguita dal prezzo del servizio in abbonamento e un riquadro con il costo di 987,00 € della Guida; inoltre la parte riguardante "Aggiornamento dati" e quella relativa all'"ordine" presentano una numerazione distinta), sia sotto il profilo testuale

(vengono chiaramente distinte le due offerte, quella gratuita, riguardante il mero controllo dei propri dati e la rispedizione alla società ECG del modulo ai fini della pubblicazione gratuita nel data-base dell'operatore e quella a titolo oneroso, riguardante l'abbonamento al servizio di pubblicazione nel medesimo Repertorio annuale disponibile su CD-Rom e su Internet);

– la memoria si conclude con le ulteriori iniziative adottate a tutela dei destinatari del modulo, quali il difensore del Cliente unitamente alle istruzioni per la presentazione dei reclami da parte dei clienti.

In allegato alla memoria pervenuta in data 24 dicembre 2007 la società ECG ha prodotto un nuovo modello prestampato da diffondere in una futura campagna pubblicitaria che presentava due fogli distinti le due proposte commerciali: nel primo foglio è rappresentata l'offerta gratuita che il destinatario può attivare controllando i dati prestampati e relativi alla propria attività e rispedito il modulo non sottoscritto; nel secondo foglio è riportata in alto la dicitura “*proposta contrattuale*”, seguita dai dati dell'impresa commerciale e finalizzata all'inserzione commerciale a pagamento sulla guida reclamizzata.

III. VALUTAZIONI

10. Le marginali modifiche apportate dall'operatore pubblicitario nei volantini a suo tempo segnalati e diffusi in data 26 gennaio 2007, in data 27 marzo 2007, in data 19 e 24 aprile 2007, in data 5 e 7 maggio 2007, nonché in data 14 e 19 settembre 2007, non sono idonee ad escludere l'inottemperanza di ECG alla delibera del mese di novembre 2003, non risultando adeguate ad avvertire il consumatore circa la reale natura pubblicitaria del messaggio e le reali caratteristiche economiche dell'offerta, in ragione del fatto che continuano a presentare gli stessi elementi di induzione in errore riscontrati dall'Autorità con il provvedimento del 6 novembre 2003, n. 12593.

11. A conferma della inottemperanza accertata con provvedimento 26 luglio 2007 n. 17138, pubblicato nel Bollettino n. 30/2007, il TAR del Lazio, con sentenza n. 5512/2006, non ha considerato come significative né sufficienti le modifiche del messaggio nuovamente diffuso dalla ECG che, pertanto, è stato ritenuto avere uguali caratteristiche rispetto al messaggio già oggetto del provvedimento di ingannevolezza n. 12593 del 6 novembre 2003. Le motivazioni a cui è pervenuto il TAR del Lazio nella sua sentenza, concernenti i moduli diffusi dalla società ECG, riguardavano anche la permanenza a “*dare preminente risalto alla parte meramente informativa, contenente la richiesta dei dati del destinatario, come se il fine della comunicazione fosse stato essenzialmente conoscitivo e correlato ad una prestazione gratuita (non ben definita, ma verosimilmente di inserzione una tantum in un elenco-guida), con l'effetto di suscitare nel lettore l'impressione di trovarsi dinanzi ad un veicolo pubblicitario per far conoscere senza particolari oneri economici la propria attività*”. Il T.A.R., ha inoltre, sostenuto che “*la reale finalità del messaggio trasparisse soltanto dalle condizioni contrattuali riportate nella parte terminale del testo con caratteri di minore evidenza, con il rischio, perciò, che, elusa ormai la soglia della naturale attenzione, al lettore potesse essere carpita una sottoscrizione apposta senza un'adeguata consapevolezza delle sue reali implicazioni, assumendo, pertanto, rilievo la circostanza che, proprio in conseguenza delle modalità di presentazione del messaggio delle quali si è avvalsa la ricorrente, una parte dei suoi destinatari (pur mediamente avveduti, come può esserlo un imprenditore commerciale) potrebbe essere firmato il relativo modulo o ancora sottoscriverlo*”.

senza la consapevolezza all'uopo necessaria, per essere stati aggirati, attraverso la tecnica tempestiva senza la consapevolezza all'uopo necessaria, per essere stati aggirati, attraverso la tecnica espositiva attraverso la tecnica espositiva descritta, i suoi naturali meccanismi di vigilanza". Pertanto, in relazione ai messaggi da ultimo segnalati, il riferimento, più volte richiamato dalla società ECG, alla potenziale avvedutezza dei consumatori contattati, che sarebbero in grado di interpretare correttamente il messaggio inviato, non può, parimenti, essere considerato sufficiente a mitigare il pregiudizio al comportamento economico che si è generato.

12. I messaggi oggetto del presente procedimento configurano quindi una reiterata inottemperanza da parte della società ECG al provvedimento n. 12593/03, avendo la stessa diffuso, con le medesime modalità, messaggi pubblicitari idonei a produrre lo stesso effetto decettivo del messaggio già ritenuto ingannevole con il citato provvedimento del 6 novembre 2003 e comunicato all'operatore in data 18 novembre 2003. Il successivo provvedimento di accertata inottemperanza, deliberato in data 16 maggio 2006 n. 15492, è stato ricevuto dalla società ECG in data 5 giugno 2006 (Rif. PI3381U, pubblicato in Boll. n. 20/06). Nonostante i piccoli accorgimenti utilizzati dall'operatore pubblicitario a modificare il modulo, infatti, permangono sempre elementi contraddittori e confusori tra la prima e la seconda parte del modulo, poiché idonei a mantenere scarsa chiarezza tra l'offerta promozionale e quella a titolo oneroso. Anche nell'ambito del presente procedimento di inottemperanza, relativamente ai moduli prestampati viene mantenuta pressoché inalterata la reale finalità dei moduli prestampati, che dissimulano una proposta contrattuale di vendita di spazi pubblicitari in un'apposita guida attraverso un volantino pubblicitario. Solo nella parte terminale dello stesso e con scarsa evidenza viene fatto cenno, mediante la dicitura "Ordine", alla natura onerosa dell'offerta. Pertanto, non c'è alcuna separazione strutturale né chiara indicazione circa la natura di "proposta contrattuale a pagamento", a cui mira in realtà l'operatore pubblicitario. Emerge infatti un'anomala e confusoria commistione tra la predetta proposta contrattuale a titolo oneroso e la semplice trascrizione di dati aggiornati rivolta agli operatori turistici interessati ad un aggiornamento dei dati, a titolo gratuito, in modo tale da creare una serie di informazioni avviluppate tra di loro, potendo indurre in errore i destinatari dei moduli d'ordine in questione.

IV. SANZIONE

13. Ai sensi dell'articolo 27, comma 10, del Decreto Legislativo. n. 206/05, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi 2 agosto 2008 n. 145 e n. 146, in caso di inottemperanza ai provvedimenti inibitori, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

14. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, anche dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 12, del Decreto Legislativo. n. 206/05, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi 2 agosto 2008 n. 145 e n. 146: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della personalità dell'operatore, nonché delle condizioni economiche dello stesso.

15. Nella fattispecie in esame, si sottolinea come l'operatore pubblicitario fosse pienamente consapevole dell'attitudine della sua condotta ad integrare una fattispecie di inottemperanza

all'ordine inibitorio disposto dall'Autorità con il provvedimento del 6 novembre 2003 n. 12593, essendo già risultato destinatario del provvedimento di inottemperanza del 16 maggio 2006, n. 15492, comunicato il giorno 5 giugno 2006.

16. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, oltre che della già menzionata reiterazione dell'illecito, delle particolari modalità di diffusione (a mezzo posta) e dell'ampiezza della diffusione (a livello nazionale) elementi che hanno reso i messaggi suscettibili, pertanto, di raggiungere direttamente e in maniera capillare i destinatari, anche nelle more del presente procedimento di inottemperanza, pregiudicando un cospicuo numero di soggetti destinatari di tali moduli d'ordine.

17. In relazione alla durata della violazione, risultano evidenze in atti di una diffusione dei messaggi di lunga durata, rispetto alla data di conclusione della precedente delibera di inottemperanza del 16 maggio 2006 e ricevuta in data 5 giugno 2006 (dal 26 gennaio 2007, in data 27 marzo 2007, in data 19 e 24 aprile 2007, in data 5 e 7 maggio 2007, sino al 14 e 19 settembre 2007), quindi, successiva anche all'avvio del nuovo procedimento di inottemperanza del mese di luglio 2007, ricevuto dall'operatore in data 21 agosto 2007. Tali elementi comprovano il persistente comportamento deliberatamente continuato a diffondere messaggi già dichiarati ingannevoli e oggetto di un primo procedimento di inottemperanza.

18. Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare alla società spagnola ECG, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 €(cinquantamila euro).

19. Tuttavia, in considerazione del nuovo modello di prestampato presentato dalla società ECG, volto a rimuovere i potenziali effetti decettivi dei volantini oggetto di reiterato comportamento ritenuto ingannevole attraverso le precedenti delibere, si ritiene di irrogare una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 40.000 €(quarantamila euro).

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) che la diffusione dei messaggi oggetto del presente procedimento, da parte della società European City Guide S.L., costituisce una nuova inottemperanza alla delibera n. 12593 del 6 novembre 2003;

b) che, per tale comportamento, venga comminata alla European City Guide S.L., una sanzione amministrativa pecuniaria di 40.000 €(quarantamila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 27, comma 13, del Decreto Legislativo n. 206/05, recante *Codice del consumo*, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà
